

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
ROMA "LA SAPIENZA"**

**REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE,  
LA FINANZA E LA CONTABILITA'**

**Emanato con Decreto Rettorale 23 luglio 2002**

# **INDICE**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

*Finalità*

### **Articolo 2**

*Strutture di gestione*

### **Articolo 3**

*Sistemi contabili*

### **Articolo 4**

*Prospetti contabili di gestione e piano dei conti*

### **Articolo 5**

*Principi della gestione contabile*

## **CAPO II FASE DI PREVISIONE FINANZIARIA: PROCEDURE E PROSPETTI**

### **Articolo 6**

*Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*

### **Articolo 7**

*Procedura della fase di previsione*

### **Articolo 8**

*Bilanci pluriennali*

### **Articolo 9**

*Contenuto dei bilanci finanziari annuali di previsione*

### **Articolo 10**

*Bilancio finanziario di previsione annuale de “La Sapienza”*

### **Articolo 11**

*Bilancio finanziario di previsione annuale degli Atenei Federati*

### **Articolo 12**

*Bilanci finanziari di previsione annuale dei Dipartimenti, Facoltà, Centri di Ricerca e Centri di Servizio*

### **Articolo 13**

*Bilancio finanziario di previsione annuale consolidato*

**Articolo 14**  
*Esercizio provvisorio*

**Articolo 15**  
*Avanzo o disavanzo di amministrazione*

**Articolo 16**  
*Fondi di riserva*

**Articolo 17**  
*Assestamento e variazioni di bilancio*

### **CAPO III GESTIONE FINANZIARIA**

**Articolo 18**  
*Gestione delle entrate*

**Articolo 19**  
*Accertamento delle entrate*

**Articolo 20**  
*Riscossione delle entrate*

**Articolo 21**  
*Gestione delle spese*

**Articolo 22**  
*Impegno delle spese*

**Articolo 23**  
*Ordinazione della spesa*

**Articolo 24**  
*Liquidazione della spesa*

**Articolo 25**  
*Pagamento della spesa*

**Articolo 26**  
*Documentazione dei mandati di pagamento*

**Articolo 27**  
*Modalità di estinzione dei mandati di pagamento*

**Articolo 28**  
*Fondi economali*

**Articolo 29**  
*Carte di credito e altri strumenti di pagamento*

**Articolo 30**  
*Scritture contabili*

**Articolo 31**  
*Servizio di cassa*

**Articolo 32**  
*Disponibilità della cassa*

## **CAPO IV FASE DI CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA: PROCEDURE E PROSPETTI**

**Articolo 33**  
*I prospetti contabili di consuntivazione*

**Articolo 34**  
*Le procedure di consuntivazione*

**Articolo 35**  
*Conto consuntivo finanziario annuale*

**Articolo 36**  
*Riaccertamento dei residui attivi e passivi*

**Articolo 37**  
*Perenzione amministrativa*

**Articolo 38**  
*Conto consuntivo finanziario annuale consolidato*

## **CAPO V GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**

**Articolo 39**  
*Finalità e strumenti del sistema di contabilità economico-patrimoniale*

**Articolo 40**  
*La gestione della contabilità analitica*

**Articolo 41**  
*Attuazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale*

**Articolo 42**  
*Patrimonio immobiliare*

**Articolo 43**  
*Patrimonio mobiliare*

**Articolo 44**

*Inventari dei beni, valutazione dei beni, consegnatari dei beni*

**CAPO VI ATTIVITA' CONTRATTUALE**

**Articolo 45**

*Principi generali*

**Articolo 46**

*Contratti di rilevanza comunitaria e di importo inferiore alla soglia comunitaria*

**Articolo 47**

*Capacità negoziale*

**Articolo 48**

*Contratti per prestazioni di lavoro flessibile*

**Articolo 49**

*Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

**Articolo 50**

*Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi*

**Articolo 51**

*Fondazioni universitarie e altri soggetti di diritto privato*

**Articolo 52**

*Stipulazione dei contratti in forma pubblica*

**CAPO VII PROCEDURE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

**Articolo 53**

*Principi generali*

**Articolo 54**

*Nucleo di valutazione*

**CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 55**

*Fase di attivazione degli Atenei federati*

**Articolo 56**

*Personale tecnico-amministrativo*

**Articolo 57**

*Dipartimenti*

**Articolo 58**

*Istituti e altre strutture organizzative*

**Articolo 59**

*Organismi di valutazione e controllo*

**Articolo 60**

*Piano dei conti di prima applicazione*

**Articolo 61**

*Regolamenti degli Atenei federati*

**Articolo 62**

*Procedure contabili e informatiche*

**Articolo 63**

*Contabilità economico-patrimoniale*

**Articolo 64**

*Entrata in vigore del Regolamento*

**Articolo 65**

*Norme di integrazione e di conciliazione*

**ALLEGATO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITÀ FINANZIARIA  
E DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**

**Articolo 1**

*Impostazione del sistema*

**Articolo 2**

*Contenuto e struttura dei prospetti contabili economico-patrimoniali*

**Articolo 3**

*Gestione economico-patrimoniale*

**Articolo 4**

*Sistema di contabilità analitica*

**Articolo 5**

*Riconciliazione tra il sistema di contabilità finanziaria e il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica*

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Finalità*

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione per il perseguimento delle finalità pubbliche di didattica, di ricerca e di servizio, previste dallo Statuto.
- 2) Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 20 dello Statuto.
- 3) L'Università degli Studi di Roma La Sapienza è denominata di seguito "La Sapienza".

**Articolo 2**  
*Strutture di gestione*

- 1) "La Sapienza" realizza la propria gestione amministrativa, contabile e finanziaria mediante le strutture organizzative, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, che sono costituite come Centri di Spesa. Tale Centri operano nell'ambito e ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali rispettivamente previsti dalla normativa vigente per le strutture organizzative che li costituiscono.
- 2) I Centri di Spesa, individuati secondo le previsioni del Titolo II dello Statuto, sono i seguenti:
  - a) "La Sapienza";
  - b) gli Atenei Federati;
  - c) i Dipartimenti;
  - d) le Facoltà, su conforme delibera degli Atenei Federati cui afferiscono, quando costituiti e attivati;
  - e) i Centri di Ricerca e i Centri di Servizi.
- 3) Le Facoltà e i Dipartimenti che concorrono a formare un Ateneo Federato afferiscono al medesimo Ateneo Federato. I Dipartimenti, cui afferiscono docenti di più Facoltà che concorrono a formare differenti Atenei Federati, sono denominati Dipartimenti interateneo. I Dipartimenti interateneo concorrono a formare i predetti differenti Atenei Federati, secondo le quote di afferenza dei docenti componenti il Dipartimento medesimo alle varie Facoltà e, attraverso queste, agli Atenei Federati.
- 4) I Centri di Ricerca e i Centri di Servizio istituiti per uso comune di più strutture di ricerca e di insegnamento dell'intera "La Sapienza" sono denominati rispettivamente Centri di Ricerca de "La Sapienza" e Centri di Servizio de "La Sapienza" e afferiscono direttamente a "La Sapienza" medesima. I Centri di Servizio istituiti per uso comune di più strutture di ricerca e di insegnamento di un Ateneo Federato sono denominati Centri di Servizio di Ateneo Federato e afferiscono all'Ateneo Federato medesimo. I Centri di Servizio istituiti per uso comune di più strutture di ricerca e di insegnamento di più Atenei Federati sono denominati Centri di Servizio interateneo e

afferiscono ai predetti differenti Atenei Federati medesimi, secondo quote di afferenza stabilite dai Centri di Servizio stessi d'intesa con gli Atenei Federati interessati al momento della loro istituzione. Con le medesime modalità vengono stabilite successive eventuali variazioni delle predette quote di afferenza.

- 5) I Centri di Spesa operano secondo principi di autonomia e responsabilità, in base agli strumenti e ai criteri di gestione per essi rispettivamente stabiliti negli articoli seguenti.**
  
- 6) Per ciascun Centro di Spesa sono individuati i Centri di Responsabilità Amministrativa, cui è affidata la gestione di un insieme organico di risorse economiche e finanziarie, in modo da assicurare la piena rispondenza della gestione economica e finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa de "La Sapienza", in tutte le sue articolazioni organizzative. Le funzioni di gestione di cui sopra sono comunque riferite esclusivamente all'azione amministrativa ed esercitate nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, comma 2, del Decr. Legisl. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di didattica e di ricerca. Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali assegnate. Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, nonché di acquisizione delle entrate. In sede di approvazione dei bilanci preventivi dei rispettivi Centri di Spesa, il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", l'Organo Tecnico Amministrativo di Ateneo Federato, il Consiglio di Dipartimento, di Facoltà, di Centro, assegnano le risorse ai titolari dei propri Centri di Responsabilità Amministrativa e definiscono le linee di indirizzo in conformità alle quali gli stessi titolari esercitano i predetti poteri, nonché i loro limiti. Nel caso de "La Sapienza", l'assegnazione delle risorse ai dirigenti, titolari di Centri di Responsabilità Amministrativa, avviene tramite il Direttore Amministrativo, che provvede a individuare l'entità delle risorse assegnate a ciascun Dirigente e ad impartire le direttive gestionali relative all'attività degli stessi dirigenti, in attuazione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, inoltre, per quanto riguarda "La Sapienza", sono riservate al Consiglio di Amministrazione le decisioni di spesa in materia di programmi edilizi e relativi interventi attuativi, di grandi progetti scientifici, di rapporti di rilevante interesse internazionali, nazionali e locali, nonché in materia di definizione delle entità di tasse e contributi da parte degli studenti, di iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero e di altri servizi agli studenti .**
  
- 7) I Centri di Responsabilità Amministrativa e i rispettivi titolari, individuati per ciascun Centro di Spesa, sono i seguenti:**
  - a) per il Centro di Spesa "La Sapienza": il Rettorato, comprendente tutti gli uffici e strutture organizzative del Rettorato medesimo, del quale è titolare il Rettore; la Direzione Amministrativa, comprendente tutti gli uffici e strutture organizzative della Direzione medesima, del quale è titolare il Direttore Amministrativo; le Ripartizioni e le altre strutture organizzative di livello dirigenziale, comprendenti tutti gli uffici e strutture organizzative delle Ripartizioni e strutture medesime, delle quali sono titolari i Dirigenti rispettivamente preposti;**
  - b) per ciascun Centro di Spesa Ateneo Federato: la Presidenza, comprendente tutti gli uffici e strutture organizzative della Presidenza medesima, del quale è titolare il Presidente dell'Ateneo Federato; la Direzione di Ateneo Federato,**

- comprendente tutti gli uffici e strutture organizzative della Direzione medesima, del quale è titolare il Direttore di Ateneo Federato;
- c) per ciascun Centro di Spesa Dipartimento: il Dipartimento, comprendente tutte le strutture organizzative del Dipartimento medesimo, del quale è titolare il Direttore del Dipartimento; il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 8, dello Statuto;
  - d) per ciascun Centro di Spesa Facoltà: la Facoltà, comprendente tutte le strutture organizzative della Facoltà medesima, del quale è titolare il Preside della Facoltà; il Preside è coadiuvato da un responsabile amministrativo con compiti analoghi a quelli previsti per i segretari amministrativi dei Dipartimenti dall'art. 6, comma 8, dello Statuto;
  - e) per ciascun Centro di Spesa Centro di Ricerca: il Centro di Ricerca, comprendente tutte le strutture organizzative del Centro di Ricerca medesimo, del quale è titolare il Direttore del Centro di Ricerca; il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo con compiti analoghi a quelli previsti per i segretari amministrativi dei Dipartimenti dall'art. 6, comma 8, dello Statuto;
  - f) per ciascun Centro di Spesa Centro di Servizio: il Centro di Servizio, comprendente tutte le strutture organizzative del Centro di Servizio medesimo, del quale è titolare il Direttore del Centro di Servizio; il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo con compiti analoghi a quelli previsti per i segretari amministrativi dei Dipartimenti dall'art. 6, comma 8, dello Statuto;
- 8) L'incarico di Direttore di Ateneo Federato, da conferire a dirigenti delle Università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche, è disciplinato dalle disposizioni dei Regolamenti dei rispettivi Atenei Federati, che prevedono una normativa analoga a quella definita dallo Statuto per il Direttore Amministrativo de "La Sapienza", nel rispetto della legislazione vigente in materia di dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Detto incarico è conferito dal Rettore de "La Sapienza" su proposta dell'Ateneo Federato interessato, definita secondo le previsioni dei rispettivi Regolamenti.
- 9) Con apposito atto del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" vengono definiti i criteri organizzativi e i criteri di individuazione dei Direttori dei Centri di Servizio, ai quali si uniformano gli Statuti dei Centri stessi.
- 10) Le modifiche e le integrazioni al piano dei Centri di Responsabilità Amministrativa, definito al precedente comma 7), sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", anche su proposta dei relativi Atenei Federati per quanto attiene ai propri Centri di Spesa e a quelli ad essi rispettivamente afferenti. Conseguentemente, l'organo di ciascun Centro di Spesa, di cui al comma 6), provvede ad armonizzare l'assegnazione delle risorse ai titolari dei propri Centri di Responsabilità Amministrativa.
- 11) Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte, per ciascun Centro di Spesa sono individuati, in coerenza con i Centri di Responsabilità Amministrativa, i Centri di Costo, che rappresentano un presupposto propedeutico all'adozione del sistema di contabilità analitica de "La Sapienza", secondo le disposizioni del successivo art. 40.

### Articolo 3 *Sistemi contabili*

- 1) I sistemi contabili attraverso i quali vengono rilevate le attività amministrative, finanziarie e contabili de “La Sapienza” sono i seguenti:
  - a) sistema di contabilità finanziaria di tipo pubblico, tenuto secondo il sistema della partita semplice, con l'obiettivo di rilevare le entrate e le uscite correnti e in conto capitale per tutti i Centri di Spesa de “La Sapienza”, di cui all'art. 2, comma 2);
  - b) sistema di contabilità economico-patrimoniale, con l'obiettivo di rilevare oneri, proventi e saldi patrimoniali, per tutti i Centri di Spesa de “La Sapienza”, di cui all'art. 2, comma 2);
  - c) sistema di contabilità analitica, finalizzato alla rilevazione degli oneri e dei proventi per destinazione, a livello di tutti i Centri di Spesa di cui all'art. 2, comma 2), e dei centri di costo, di cui all'art. 2, comma 10).

#### **Articolo 4**

##### *Prospetti contabili di gestione e piano dei conti*

- 1) I prospetti per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i Centri di Spesa de “La Sapienza”, di cui all'art. 2, comma 2), sono i seguenti:
  - a) il bilancio finanziario di previsione annuale;
  - b) il conto consuntivo finanziario annuale (composto da rendiconto finanziario, situazione amministrativa, situazione patrimoniale);
  - c) il conto economico consuntivo e lo stato patrimoniale.

Le finalità dei prospetti di cui ai punti b) e c) sono specificati rispettivamente, per quanto concerne il punto b), al comma 6) e nel Capo III – Gestione Finanziaria e, per quanto concerne il punto c), ai commi 7) e 8) e nell'Allegato relativo al sistema integrato di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

- 2) Ai prospetti contabili di cui al comma 1) si aggiungono per “La Sapienza” e per gli Atenei Federati i seguenti prospetti contabili consolidati:
  - a) il bilancio finanziario di previsione pluriennale;
  - b) il bilancio finanziario di previsione annuale consolidato;
  - c) il conto consuntivo finanziario annuale consolidato;
  - d) il conto economico consuntivo consolidato e lo stato patrimoniale consolidato.
- 3) I prospetti contabili consolidati degli Atenei Federati riportano tutti i saldi finanziari, economici e patrimoniale, del Centro di Spesa Ateneo Federato e di tutti i Centri di Spesa afferenti. I prospetti contabili consolidati de “La Sapienza” riportano tutti i saldi finanziari, economici e patrimoniale del Centro di Spesa “La Sapienza”, dei Centri di Spesa ad esso direttamente afferenti, cioè i Centri di Ricerca de “La Sapienza” e i Centri di Servizio de “La Sapienza”, nonché dei Centri di Spesa Atenei Federati.
- 4) I prospetti contabili a livello de “La Sapienza”, nonché i prospetti contabili, di cui al comma 1), a livello di Ateneo Federato hanno rilevanza esterna.

- 5) Sono garantite adeguate forme di pubblicità ai prospetti contabili di cui al presente articolo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, comma 5) dello Statuto.
- 6) I bilanci ed i conti consuntivi finanziari si suddividono in due sezioni che riportano le entrate e le spese relative al periodo di riferimento secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti, di cui al comma 11).
- 7) Il conto economico consuntivo riporta gli oneri e i proventi derivanti dalle attività dei diversi Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti di cui al comma 11).
- 8) Lo stato patrimoniale riporta le attività e le passività dei diversi Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), secondo l'articolazione del piano dei conti di cui al comma 11).
- 9) L'unità elementare dei prospetti contabili sopra evidenziati è il conto. Ogni conto raggruppa entrate, proventi omogenei per provenienza e per natura economica ovvero spese e oneri omogenei per destinazione e per natura economica, chiaramente individuate dalla denominazione del conto stesso. Inoltre il conto raggruppa attività e passività omogenee per natura delle stesse.
- 10) Sia per le entrate, per i proventi, per le spese, per gli oneri, che per le attività e per le passività, i singoli conti sono suscettibili di una disaggregazione per fini conoscitivi interni su differenti livelli, che individuano poste utili per la gestione e la rendicontazione.
- 11) Tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), condividono il medesimo piano dei conti, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza". E' fatto assoluto divieto di contabilizzare entrate e proventi e/o spese ed oneri in conti non previsti dal suddetto piano dei conti. Il Consiglio di Amministrazione apporta, anche su proposte degli Atenei Federati, deliberate dai rispettivi Organi Tecnico-Amministrativi, eventuali modifiche al piano dei conti in vigore, in ragione di nuove o sopravvenute esigenze programmatiche, e/o organizzative e/o gestionali, in sede di approvazione del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 4).
- 12) Il Piano dei conti de "La Sapienza" è costituito da tre sezioni :
  - a) piano dei conti di contabilità finanziaria;
  - b) piano dei conti di contabilità economico patrimoniale;
  - c) piano dei conti di contabilità analitica, che riporta i conti accesi agli oneri e ai proventi con destinazione degli stessi ai Centri di Costo utilizzatori/acquisitori degli stessi.

## **Articolo 5**

### *Principi della gestione contabile*

- 1) La gestione contabile si conforma ai principi contabili previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, al rispetto dei principi di legalità e di trasparenza degli atti e delle procedure, di annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specializzazione, di equilibrio economico e finanziario.

- 2) E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio. E' altresì vietato qualsiasi atto di gestione che abbia per oggetto somme eccedenti i limiti degli stanziamenti contenuti nelle unità elementari del bilancio.
- 3) L'esercizio contabile ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
- 4) Tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), effettuano la gestione contabile secondo le procedure operative de "La Sapienza", utilizzando il sistema informativo contabile unico de "La Sapienza" medesima.

## CAPO II

### FASE DI PREVISIONE FINANZIARIA: PROCEDURE E PROSPETTI

#### Articolo 6

##### *Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*

- 1) L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci di tutti i Centri di Spesa di cui all'art. 2, comma 2), è ispirata al metodo della programmazione economico finanziaria. A tal fine, l'intera fase di previsione di cui al presente Capo, prende a riferimento i criteri e i parametri definiti nel programma di attività e nel piano di sviluppo, di cui all'art. 11, comma 2, lett. b) dello Statuto, approvati dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e gli organi degli Atenei Federati costituiti, e, per quanto concerne il piano di sviluppo, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento.
- 2) Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Rettore convoca una conferenza di programmazione finanziaria e di bilancio "La Sapienza"-Atenei Federati, composta dal Rettore medesimo, che la presiede, dal Pro-Rettore vicario, dal Direttore Amministrativo, dai Presidenti e dai Direttori degli Atenei Federati, dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento. Detta conferenza è finalizzata a raccogliere ed esaminare, in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 1), le necessità economico finanziarie connesse alle linee di proposta di attività annuale e pluriennale degli Atenei Federati, nell'ambito delle quali sono evidenziate quelle relative ai fabbisogni di personale e le ipotesi relative all'entità delle tasse e contributi da parte degli studenti.
- 3) Ai fini della identificazione delle necessità di cui al comma 2), durante il mese di settembre di ciascun anno, ogni Ateneo Federato effettua la ricognizione delle esigenze dei Centri di Spesa ad esso afferenti, secondo le modalità previste dal proprio Regolamento. Nell'ambito di detta ricognizione viene specificatamente considerato il fabbisogno di personale di ogni Centro di Spesa, evidenziando, in particolare per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, le eventuali esigenze di variazione rispetto alle dotazioni disponibili, di cui all'art. 56, comma 1).
- 4) La dotazione di risorse finanziarie agli Atenei Federati, effettuata attraverso i trasferimenti di cui all'art. 7, comma 5), è definita entro il 10 ottobre di ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", su parere conforme del Senato Accademico, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, attraverso un apposito documento programmatico. Tale documento è formulato in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 1) e tiene conto delle risultanze della conferenza di cui al

comma 2), in particolare ai fini della dotazione di risorse finanziarie agli Atenei Federati, di cui all'art. 4, comma 5), dello Statuto. Esso evidenzia i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e indica i parametri programmatori ai quali gli Atenei Federati devono attenersi nella formulazione delle previsioni di attività e di bilancio, nonché nelle indicazioni dei parametri programmatori alle strutture ad essi afferenti. In particolare, sono indicati, sulla base dei criteri approvati dal Senato Accademico, di cui all'art. 11, comma e) dello Statuto e in coerenza con le previsioni legislative in materia, i vincoli e i limiti relativi alle spese fisse per il personale docente di ruolo, nonché a quelle per il personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, nel rispetto dei quali gli Atenei Federati effettuano la programmazione del fabbisogno di personale di tutte le strutture proprie e di quelle ad essi afferenti; in coerenza a tale programmazione gli Atenei Federati destinano le risorse finanziarie, ripartite in rapporto alle strutture proprie e di quelle ad essi afferenti. Sono, altresì, indicate, le entità di risorse destinate ai finanziamenti per la ricerca, in attuazione degli indirizzi del Senato Accademico, di cui all'art. 11, comma 2, lett. f), dello Statuto, le risorse finanziarie che costituiranno i trasferimenti da parte de "La Sapienza" ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario, nonché le contribuzioni a carico degli studenti, relative a tutte le tipologie di corsi di studio, sentiti il Senato Accademico e gli Atenei Federati.

- 5) Il documento programmatico di cui al comma 4) comprende un allegato contenente l'indicazione delle risorse finanziarie che costituiranno i trasferimenti da parte de "La Sapienza" ai Centri di Ricerca de "La Sapienza" e ai Centri di Servizio de "La Sapienza", nonché l'indicazione dei parametri programmatori ai quali tali Centri devono attenersi nella formulazione delle proprie previsioni di attività e di bilancio.

#### Articolo 7

##### *Procedura della fase di previsione*

- 1) Entro il 30 ottobre di ogni anno, ciascun Ateneo Federato approva il bilancio finanziario di previsione pluriennale, nonché il bilancio finanziario di previsione annuale e la dotazione di risorse finanziarie ai Dipartimenti, alle Facoltà e ai Centri di Servizio ad esso afferenti. I predetti bilanci sono formulati nel rispetto delle previsioni contenute nel documento programmatico di cui all'art. 6, comma 4), e comprendono: le previsioni di entrata degli Atenei Federati, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie da parte de "La Sapienza; le previsioni di spesa del Centro di Spesa Ateneo Federato e i trasferimenti di risorse finanziarie ai Centri di Spesa afferenti, i Dipartimenti, le Facoltà, i Centri di Servizio di Ateneo Federato e interateneo. I trasferimenti di risorse finanziarie ai Dipartimenti non comprendono le risorse finanziarie per il funzionamento ordinario attribuite direttamente da "La Sapienza". Nel caso dei Dipartimenti interateneo, le risorse finanziarie sono trasferite da ciascun Ateneo Federato secondo la quota di afferenza, di cui all'art. 2, comma 3). Nel caso dei Centri di Servizio interateneo, le risorse finanziarie sono trasferite da ciascun Ateneo Federato secondo la quota di afferenza, di cui all'art. 2, comma 4). Entro la medesima data 30 ottobre, gli Atenei Federati fanno pervenire a "La Sapienza" i predetti bilanci, al fine della verifica degli stessi, con riguardo al rispetto dei parametri programmatori, di cui all'art. 6, e alla congruenza delle previsioni delle entrate. Entro il 10 novembre, "La Sapienza" formula, in sede di Consiglio di Amministrazione, e fa pervenire agli Atenei Federati interessati, le eventuali osservazioni e l'indicazione delle eventuali poste di bilancio da sottoporre a revisione, che gli Atenei Federati medesimi effettuano, in sede di Organo Tecnico-Amministrativo, e trasmettono entro i cinque giorni successivi.

- 2) Entro il 30 ottobre di ogni anno, ciascun Centro di Ricerca de "La Sapienza" e ciascun Centro di Servizio de "La Sapienza" approva il bilancio finanziario annuale di previsione. I predetti bilanci sono formulati nel rispetto delle previsioni contenute nell'allegato al documento programmatico, di cui all'art. 6, comma 5), e comprendono: le previsioni di entrata, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie da "La Sapienza", le previsioni di spesa del proprio Centro di Spesa. Entro la medesima data 30 ottobre, i suddetti Centri fanno pervenire a "La Sapienza" i predetti bilanci, al fine della verifica degli stessi, con riguardo al rispetto dei parametri programmatori, di cui all'art. 6, e alla congruenza delle previsioni delle entrate. Entro il 10 novembre, "La Sapienza" formula, in sede di Consiglio di Amministrazione, e fa pervenire ai Centri interessati, le eventuali osservazioni e l'indicazione delle eventuali poste di bilancio da sottoporre a revisione, che i Centri medesimi effettuano e trasmettono entro i cinque giorni successivi.
- 3) Entro il 20 novembre di ogni anno, ciascun Dipartimento, ciascuna Facoltà, ciascun Centro di Servizio di Ateneo Federato e interateneo, approva il bilancio finanziario annuale di previsione. I predetti bilanci sono formulati nel rispetto delle previsioni contenute nel documento programmatico e delle indicazioni programmatiche da parte dei rispettivi Atenei Federati di afferenza, di cui all'art. 6, comma 4), e comprendono: le previsioni di entrata, inclusi i trasferimenti di risorse finanziarie dagli Atenei Federati, nonché, per i Dipartimenti, i trasferimenti diretti de "La Sapienza" per il funzionamento ordinario; le previsioni di spesa del proprio Centro di Spesa. Entro la medesima data 20 novembre, le suddette strutture fanno pervenire agli Atenei Federati cui afferiscono i predetti bilanci al fine della verifica degli stessi, con riguardo al rispetto dei parametri programmatori, di cui all'art. 6, e alla congruenza delle previsioni delle entrate. Entro il 30 novembre, gli Atenei Federati formulano, in sede di Organo Tecnico-Amministrativo, e fanno pervenire alle strutture interessate, le eventuali osservazioni e l'indicazione delle eventuali poste di bilancio da sottoporre a revisione, che le strutture medesime effettuano e trasmettono entro i cinque giorni successivi.
- 4) Entro il 10 dicembre di ogni anno, ogni Ateneo Federato approva il proprio bilancio finanziario annuale consolidato di previsione e lo fa pervenire a "La Sapienza".
- 5) Entro il 20 dicembre di ogni anno, "La Sapienza" approva il proprio bilancio finanziario di previsione pluriennale, nonché il proprio bilancio finanziario di previsione annuale. I predetti bilanci comprendono: le previsioni di entrata de "La Sapienza"; le previsioni di spesa del Centro di Spesa "La Sapienza", i trasferimenti di risorse finanziarie agli Atenei Federati, i trasferimenti di risorse finanziarie ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario, i trasferimenti di risorse finanziarie ai Centri di Spesa di diretta afferenza, cioè i Centri di Ricerca de "La Sapienza" e i Centri di Servizio de "La Sapienza". Nella medesima sede, il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" approva il proprio bilancio finanziario annuale consolidato di previsione.
- 6) I bilanci finanziari di previsione di cui al presente articolo sono approvati dai competenti organi di governo, indicati nei successivi artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nel rispetto delle previsioni dello Statuto.

## Articolo 8

## *Bilanci pluriennali*

- 1) I bilanci pluriennali de “La Sapienza” e degli Atenei Federati sono impostati secondo le previsioni dell’art. 6 e costituiscono il quadro di riferimento programmatico delle risorse finanziarie impiegabili nel periodo considerato, al fine di consentire la valutazione della correlazione tra il complesso delle entrate e delle spese, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel piano di sviluppo e nel programma di attività.
- 2) I bilanci pluriennali si riferiscono a un periodo di tempo triennale, sono impostati a scorrimento e contengono previsioni espresse in termini finanziari di competenza, classificate in corrispondenza alla struttura dei bilanci finanziari annuali di previsione, a livello di aggregati di conto, secondo quanto previsto dal piano dei conti di cui all’art. 4, comma 11). Le previsioni dei bilanci pluriennali non determinano vincoli alla gestione finanziaria e non comportano, quindi, autorizzazione ad accertare entrate e ad impegnare spese.
- 3) Il progetto di bilancio pluriennale de “La Sapienza” è sottoposto dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, unitamente al progetto di bilancio finanziario annuale di previsione, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 5).
- 4) Il progetto di bilancio pluriennale degli Atenei Federati è sottoposto dal Presidente all’approvazione dell’Organo Tecnico Amministrativo, sentito il Consiglio Accademico, unitamente al progetto di bilancio finanziario annuale di previsione, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 1).

### Articolo 9

#### *Contenuto dei bilanci finanziari annuali di previsione*

- 1) I bilanci finanziari di previsione annuale sono formulati in termini finanziari di competenza ed espongono l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio contabile. Per le entrate, le previsioni debbono essere certe o ragionevolmente attendibili e specificamente motivate; per le spese, le previsioni devono essere formulate in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative con riferimento al periodo considerato.

### Articolo 10

#### *Bilancio finanziario di previsione annuale de “La Sapienza”*

- 1) Il bilancio finanziario di previsione annuale de “La Sapienza” indica le entrate e le spese di pertinenza del Centro di Spesa "La Sapienza", comprese, tra le spese, i trasferimenti agli Atenei Federati, i trasferimenti ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario, i trasferimenti ai Centri di Ricerca de “La Sapienza” e ai Centri di Servizio de “La Sapienza”, di diretta afferenza. I trasferimenti agli Atenei Federati, effettuati secondo le disposizioni di cui all’art. 7, comma 5), comprendono le risorse per le spese di investimento e per le spese di funzionamento, incluse quelle relative a tutto il personale docente, dirigente, e tecnico amministrativo, relative agli Atenei Federati medesimi nonché a tutti i Centri di Spesa ad essi rispettivamente afferenti. I trasferimenti ai Centri di Ricerca de “La Sapienza” e ai Centri di Servizio de “La Sapienza”, di diretta afferenza, effettuati secondo le disposizioni di cui all’art. 7, comma 5), comprendono le risorse per le spese di investimento e per le spese di

funzionamento dei Centri medesimi. Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa "La Sapienza" le seguenti voci: spese di funzionamento delle strutture centrali, incluse le spese di personale delle medesime strutture centrali, relative ai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7), lett. a), le spese relative al personale tecnico-amministrativo dei Centri di Ricerca de "La Sapienza" e dei Centri di Servizio de "La Sapienza", le spese relative ai servizi comuni, le spese relative ai programmi edilizi, le spese relative alle relazioni internazionali di interesse dell'intera "La Sapienza", le spese relative alle iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, nonché ad altri servizi agli studenti di interesse dell'intera "La Sapienza". Per quanto attiene alle risorse destinate alle spese relative ai grandi progetti scientifici di università, costituiscono spese del Centro di Spesa "La Sapienza" quelle relative alle iniziative dell'intera "La Sapienza"; le restanti risorse, comprese quelle per assegni di collaborazione ad attività di ricerca, vengono assegnate direttamente ai singoli gruppi di ricerca e trasferite al Dipartimento o Centro di Ricerca, al quale i singoli gruppi di ricerca hanno affidato la gestione amministrativa. Si considerano entrate di pertinenza del Centro di spesa "La Sapienza" quelle relative ai trasferimenti correnti e per investimenti da parte dello Stato e di altri soggetti, nonché quelle proprie, comprensive di tasse e contributi da parte degli studenti per tutte le tipologie di corsi di studio, da evidenziare distintamente per ciascun Ateneo Federato.

- 2) Tra le entrate è iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio contabile al quale il bilancio si riferisce. Nella destinazione delle spese deve comunque essere garantito il rispetto dell'eventuale vincolo derivante dalla finalizzazione delle entrate.
- 3) Le entrate corrispondenti a trasferimenti dei fondi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca vengono iscritte in bilancio, in caso di mancanza di formale comunicazione della loro entità, in misura pari a quelli assegnati per l'esercizio contabile precedente o, nella diversa misura eventualmente stabilita dal Documento di Programmazione economico-finanziaria o da altro atto della procedura per l'approvazione del bilancio dello Stato.
- 4) Il bilancio è approvato nel rispetto della procedura di cui all'art. 7, comma 5. In particolare, il bilancio è predisposto dal Direttore Amministrativo, corredato da una relazione tecnica sugli aspetti gestionali e amministrativo contabili, ed è presentato al Rettore. Il Rettore, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, la proposta di bilancio, accompagnata da una relazione programmatica sugli obiettivi dell'azione da svolgere, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.

## Articolo 11

### *Bilancio finanziario di previsione annuale degli Atenei Federati*

- 1) Il bilancio finanziario di previsione annuale di ogni Ateneo Federato indica le entrate e le spese di pertinenza del Centro di Spesa Ateneo Federato, nonché i trasferimenti alle strutture ad esso afferenti. I trasferimenti alle strutture ad esso afferenti comprendono: per i Dipartimenti, le risorse per spese di investimento e per spese di funzionamento, diverse da quelle per il funzionamento ordinario, incluse le spese per assegni di collaborazione ad attività di ricerca; per le Facoltà, le risorse per spese di

investimento e per spese di funzionamento; per i Centri di Servizio, le risorse per spese di investimento e per spese di funzionamento. Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa Ateneo Federato, le seguenti voci: spese di funzionamento delle strutture centrali dell'Ateneo Federato, incluse le spese di personale delle strutture centrali, relative ai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. b), le spese per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo delle strutture afferenti, le spese relative ai servizi di Ateneo Federato, comprese quelle relative ai servizi agli studenti, le spese relative agli interventi edilizi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'Ateneo Federato stesso, le spese relative ai progetti scientifici e altri investimenti di Ateneo Federato. Si considerano entrate di pertinenza del Centro di spesa Ateneo Federato quelle relative ai trasferimenti correnti e per investimenti da parte de "La Sapienza", nonché quelle relative ai trasferimenti correnti e per investimenti di altri soggetti e le entrate proprie.

- 2) Tra le entrate è iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio contabile al quale il bilancio si riferisce. Nella destinazione delle spese deve comunque essere garantito il rispetto dell'eventuale vincolo derivante dalla finalizzazione delle entrate.
- 3) Il bilancio è approvato nel rispetto della procedura di cui all'art. 7, comma 1). In particolare, il progetto di bilancio è predisposto dal Direttore dell'Ateneo Federato, corredato da una relazione tecnica sugli aspetti gestionali e amministrativo contabili, ed è presentato al Presidente. Il Presidente, previa acquisizione del parere del Consiglio Accademico, presenta all'Organo Tecnico-Amministrativo, per l'approvazione, la proposta di bilancio, accompagnata da una relazione programmatica sugli obiettivi dell'azione da svolgere.
- 4) La proposta di bilancio, di cui al comma 3), è, altresì, accompagnata dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

## Articolo 12

### *Bilanci finanziari di previsione annuale dei Dipartimenti, Facoltà, Centri di Ricerca e Centri di Servizio*

- 1) Il bilancio finanziario di previsione annuale di ogni Dipartimento, Facoltà, Centro di Ricerca e Centro di Servizio indica le entrate e le spese di pertinenza dei rispettivi Centri di Spesa. Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa Dipartimento le seguenti voci: spese di investimento e di funzionamento relative al Centro di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7), lett. c), le spese relative alla ricerca, comprese quelle relative agli assegni per collaborazione ad attività di ricerca e quelle effettuate dai gruppi di ricerca per i grandi progetti scientifici di università. Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa Facoltà le spese di investimento e di funzionamento relative al Centro di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. d). Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa Centro di Ricerca le spese di investimento e di funzionamento relative ai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), nonché le spese effettuate dai gruppi di ricerca per i grandi progetti scientifici di università. Si considerano spese di pertinenza del Centro di Spesa Centro di Servizio le spese di funzionamento relative ai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. f). Si considerano entrate di pertinenza dei predetti Centri di Spesa le entrate proprie, le entrate relative ai trasferimenti correnti e per investimenti di altri

soggetti, le entrate relative ai trasferimenti correnti e per investimenti da parte degli Atenei Federati cui afferiscono, per i Dipartimenti i trasferimenti diretti de “La Sapienza” per il funzionamento ordinario, nonché per i Dipartimenti e per i Centri di Ricerca i trasferimenti di risorse, assegnate direttamente da “La Sapienza” ai singoli gruppi di ricerca e trasferite rispettivamente al Dipartimento o al Centro di Ricerca al quale i singoli gruppi di ricerca hanno affidato la gestione amministrativa.

- 2) Tra le entrate è iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Nella destinazione delle spese deve comunque essere garantito il rispetto dell'eventuale vincolo derivante dalla finalizzazione delle entrate, comprese quelle destinate alle spese dei gruppi di ricerca relative ai grandi progetti scientifici dell'intera “La Sapienza”, di cui all'art. 10, comma 1).
- 3) Il bilancio è approvato nel rispetto della procedura di cui all'art. 7, comma 3). In particolare, nel caso dei Dipartimenti, il progetto di bilancio è predisposto dal segretario amministrativo e presentato al Direttore; nel caso delle Facoltà, il progetto di bilancio è predisposto dal responsabile amministrativo, e presentato al Preside; nel caso dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio, il progetto di bilancio è predisposto dal responsabile amministrativo e presentato al Direttore. Rispettivamente il Direttore del Dipartimento, il Preside, il Direttore del Centro presentano al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio di Facoltà, all'organo di direzione del Centro, per l'approvazione, la proposta di bilancio, accompagnata da una relazione programmatica sugli obiettivi dell'azione da svolgere.

### Articolo 13

#### *Bilancio finanziario di previsione annuale consolidato*

- 1) Il bilancio finanziario di previsione annuale consolidato degli Atenei Federati rappresenta le previsioni complessive del Centro di Spesa Ateneo Federato nonché di tutti i Centri di Spesa, ad essi rispettivamente afferenti, depurate dei trasferimenti interni di fondi previsti tra le diverse gestioni. Nel caso dei Dipartimenti interateneo, le previsioni sono consolidate nei bilanci degli Atenei Federati che concorrono a formare, secondo le quote di afferenza, di cui all'art. 2, comma 3). Nel caso dei Centri di Servizio interateneo, le previsioni sono consolidate nei bilanci degli Atenei Federati che concorrono a formare, secondo le quote di afferenza, di cui all'art. 2, comma 4). L'approvazione di tale bilancio è effettuata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione annuale, di cui all'art. 11, comma 3).
- 2) Il bilancio finanziario di previsione annuale consolidato de “La Sapienza” rappresenta le previsioni complessive del Centro di Spesa “La Sapienza”, dei Centri di Ricerca comuni e dei Centri di Servizio comuni, nonché degli Atenei Federati, depurate dei trasferimenti interni di fondi previsti tra le diverse gestioni. L'approvazione di tale bilancio è effettuata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione annuale, di cui all'art. 10, comma 4).

### Articolo 14

#### *Esercizio provvisorio*

- 1) Nel caso in cui il bilancio di previsione dei diversi Centri di Spesa non sia approvato prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui lo stesso si riferisce, i rispettivi organi che approvano il bilancio di previsione possono autorizzare l'esercizio provvisorio al fine di consentire l'operatività ordinaria.
- 2) L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi, durante il quale potranno essere sostenute esclusivamente le spese fisse e obbligatorie. Le spese obbligatorie sono riferite ad impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento delle attività di gestione ordinaria.
- 3) Nel caso in cui il Centro di Spesa "La Sapienza" debba ricorrere all'esercizio provvisorio, tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), potranno sostenere solo le spese di cui al comma 2). Nel caso in cui un Centro di Spesa Ateneo Federato debba ricorrere all'esercizio provvisorio, i Centri di Spesa ad esso afferenti potranno sostenere solo le spese di cui al comma 2).

#### **Articolo 15**

##### *Avanzo o disavanzo di amministrazione*

- 1) Nel bilancio finanziario di previsione annuale di tutti Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), la prima posta, sia della entrata che della spesa, è rappresentata rispettivamente dall'indicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio contabile cui il preventivo si riferisce.
- 2) Nel caso in cui si presuma la sussistenza di un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti di spesa relativi alla sua utilizzazione non potranno essere impegnati fino all'avvenuto accertamento dell'avanzo stesso.
- 3) Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dello stesso avanzo di amministrazione presunto.
- 4) Nella formulazione delle previsioni di esercizio deve tenersi obbligatoriamente conto del presunto disavanzo di amministrazione ai fini del suo assorbimento. Qualora in sede consuntiva si definisse un disavanzo effettivo superiore a quello presunto, dovranno essere adottati provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti dello scostamento.

#### **Articolo 16**

##### *Fondi di riserva*

- 1) Nei bilanci finanziari di previsione annuale di tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), è iscritto, in apposito conto tra le altre spese correnti, un fondo di riserva, destinato all'aumento dello stanziamento di altri conti di spesa, per spese imprevedute e per le maggiori spese che potranno verificarsi nel corso dell'esercizio contabile.
- 2) L'ammontare dello stanziamento su tale conto non può superare il 5 per cento del totale delle spese di parte corrente complessivamente previste nei rispettivi bilanci dei Centri di Spesa di cui all'art. 2, comma 2).
- 3) I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dagli organi che approvano i bilanci.

- 4) Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

#### **Articolo 17**

##### *Assestamento e variazioni di bilancio*

- 1) L'assestamento di bilancio del Centro di Spesa “La Sapienza” è presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro il 15 settembre di ciascun anno. L'assestamento di bilancio del Centro di Spesa Ateneo Federato è presentato dal Presidente all'Organo Tecnico Amministrativo per l'approvazione entro il 30 settembre di ciascun anno. L'assestamento di bilancio degli altri Centri di Spesa, Dipartimenti, Facoltà, Centri di Ricerca e Centri di Servizio, è presentato per l'approvazione ai rispettivi organi cui compete l'approvazione del bilancio entro il 15 ottobre di ciascun anno.
- 2) Le variazioni di bilancio e gli storni di fondi da un conto all'altro, ivi compresi quelli per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberati per tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), dagli organi che approvano il bilancio.
- 3) Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere effettuate solo se esiste la necessaria copertura finanziaria.
- 4) Sono vietati gli storni da conti aventi ad oggetto spese connesse a entrate costituite da finanziamenti a destinazione vincolata. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e della competenza e viceversa. Sono altresì vietati gli storni da conti aventi per oggetto spese di investimento a conti aventi per oggetto spese correnti.
- 5) Nei casi di necessità e di urgenza, nonché nei casi di realizzazione di maggiori entrate, le variazioni e gli storni di cui al comma 2), sono adottate dal Rettore per il Centro di Spesa “La Sapienza, dal Presidente per il Centro di Spesa Ateneo Federato, dal Direttore per il Centro di Spesa Dipartimento, dal Preside per il Centro di Spesa Facoltà, dal Direttore per i Centri di Spesa Centro di Ricerca e Centro di Servizio. I relativi atti sono sottoposti a ratifica degli organi rispettivamente competenti dell'approvazione dei medesimi, con cadenza almeno bimestrale.
- 6) L'assestamento di bilancio, nonché le variazioni di bilancio e gli storni di fondi, relativi a “La Sapienza” e agli Atenei Federati sono presentati per l'approvazione accompagnati, rispettivamente, dalla relazione e dal parere del Collegio dei sindaci.

#### **CAPO III**

##### **GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 18**

## *Gestione delle entrate*

- 1) La gestione delle entrate è articolata nelle fasi dell'accertamento e della riscossione.

### **Articolo 19**

#### *Accertamento delle entrate*

- 1) L'accertamento delle entrate viene effettuato sulla base di idonea documentazione a cura dei titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa dei diversi Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 7), che, verificata la ragione del credito ed identificato il soggetto debitore, provvedono alle conseguenti scritture contabili. Per l'effettuazione di tali operazioni, i suddetti titolari possono avvalersi di uffici o strutture organizzative con compiti amministrativo contabili.

### **Articolo 20**

#### *Riscossione delle entrate*

- 1) Tutte le entrate di tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), sono rimosse dall'Istituto Cassiere, di cui al successivo art. 31, e imputate ai rispettivi conti correnti intestati ai Centri di Spesa interessati.
- 2) Le entrate sono rimosse mediante reversali di incasso emesse a cura del Centro di Spesa interessato.
- 3) Le entrate accertate ma non rimosse entro la fine dell'esercizio contabile costituiscono residui attivi che sono compresi tra le attività della situazione patrimoniale, di cui all'art. 35.
- 4) Le eventuali somme pervenute direttamente ai Centri di Spesa vengono annotate su un apposito registro e versate entro trenta giorni all'Istituto Cassiere, di cui al successivo art. 31, mediante reversale di incasso
- 5) Le reversali di incasso sono numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio contabile.
- 6) Per il Centro di Spesa "La Sapienza" le reversali sono firmate dal Direttore Amministrativo e dal dirigente della Ripartizione o altra struttura organizzativa di livello dirigenziale con compiti amministrativo contabili, ovvero dai loro delegati. Per gli Atenei Federati le reversali sono firmate dal Direttore di Ateneo Federato, o suo delegato, e dal responsabile dell'ufficio o struttura organizzativa con compiti amministrativo contabili. Per i Dipartimenti, le reversali sono firmate dal Direttore, o suo delegato, e dal Segretario amministrativo. Per le Facoltà e per gli altri Centri di Spesa, Centri di Ricerca e Centri di Servizio, le reversali sono firmate rispettivamente dal Preside o dal Direttore, o loro delegati, e dal responsabile dell'ufficio o struttura organizzativa con compiti amministrativo contabili.
- 7) Le reversali sono registrate cronologicamente nel giornale di cassa e nel partitario delle entrate e contengono le seguenti indicazioni:
  - a) codice identificativo del Centro di Spesa
  - b) esercizio contabile;

- c) conto di bilancio;
- d) nome e cognome o denominazione del debitore;
- e) causale della riscossione;
- f) importo in cifre e lettere;
- g) data di emissione;
- h) codice del conto di tesoreria;
- i) codice identificativo del Centro di Responsabilità Amministrativa, di cui all'art. 2, comma 7);
- j) codice identificativo del Centro di Costo acquirente, di cui all'art. 2, comma 11).

8) Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio contabile in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti, le quali saranno contraddistinte dall'indicazione "residui".

### **Articolo 21** *Gestione delle spese*

- 1) La gestione delle spese è articolata nelle fasi dell'impegno, dell'ordinazione, della liquidazione e del pagamento.

### **Articolo 22** *Impegno delle spese*

- 1) Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio contabile le somme dovute ai creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che il perfezionamento dell'obbligazione avvenga entro il termine dell'esercizio contabile medesimo.
- 2) Gli impegni di spesa sono assunti dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa, di cui all'articolo 2, comma 7), nell'ambito delle risorse loro assegnate ed entro i limiti degli stanziamenti di competenza dei singoli conti di bilancio. Nel caso di risorse assegnate ai singoli gruppi di ricerca, di cui all'art. 10, comma 1), gli impegni di spesa sono assunti previa indicazione dei responsabili degli stessi.
- 3) Gli impegni si riferiscono all'esercizio contabile in corso fatta eccezione per le seguenti tipologie:
  - a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
  - b) spese per l'estinzione di mutui;
  - c) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio contabile successivo.
- 4) Per le obbligazioni in corso di perfezionamento, il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa competente richiede alla Ripartizione, all'ufficio o struttura organizzativa con compiti amministrativo contabili, la prenotazione dell'impegno provvisorio di spesa sullo stanziamento del relativo conto del bilancio annuale di pertinenza, nei limiti consentiti dalle disponibilità residue.

- 5) Il perfezionamento dell'obbligazione rende definitivamente indisponibile la somma relativa alla prenotazione di impegno.
- 6) Devono essere comunicati tempestivamente alle competenti Ripartizioni, Uffici o strutture organizzative con compiti amministrativo contabili, i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto dei correlativi oneri nonché l'esercizio contabile ed il conto di spesa cui devono essere imputati.
- 7) Dopo la chiusura dell'esercizio contabile nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio concluso.
- 8) La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi conti di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
- 9) Gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale nonché a quelle specificamente finalizzate, non impegnate al termine dell'esercizio contabile, possono essere reiscritte, in aggiunta ai rispettivi stanziamenti, nei corrispondenti conti, nel bilancio dell'esercizio contabile successivo.
- 10) Gli impegni di spesa non completamente estinti tramite emissione di mandati di pagamento, entro la fine dell'esercizio contabile, costituiscono residui passivi che sono compresi tra le passività della situazione patrimoniale, di cui all'art. 35.

#### **Articolo 23**

##### *Ordinazione della spesa*

- 1) L'ordinazione della spesa è effettuata dal titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, di cui all'art. 2, comma 7), solo ed esclusivamente sulla base di uno specifico impegno di spesa.

#### **Articolo 24**

##### *Liquidazione della spesa*

- 1) La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dai competenti uffici, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

#### **Articolo 25**

##### *Pagamento della spesa*

- 1) Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'Istituto Cassiere nei limiti delle disponibilità di cassa di ciascun Centro di Spesa. Per il Centro di Spesa "La Sapienza" i mandati sono firmati dal Direttore Amministrativo e dal dirigente della Ripartizione o altra struttura organizzativa di livello dirigenziale con compiti amministrativo contabili, ovvero dai loro delegati. Per gli Atenei Federati i mandati sono firmati dal Direttore di Ateneo Federato, o da suo delegato, e dal responsabile dell'ufficio o struttura organizzativa con compiti amministrativo contabili. Per i Dipartimenti, i mandati sono firmati dal Direttore, o da

suo delegato, e dal Segretario amministrativo. Per le Facoltà e per gli altri Centri di Spesa, Centri di Ricerca e Centri di Servizio, i mandati sono firmati rispettivamente dal Preside o dal Direttore, o da loro delegati, e dal responsabile dell'ufficio o struttura organizzativa con compiti amministrativo contabili.

- 2) Il pagamento della spesa, è disposto dopo che la prestazione corrispettiva sia stata effettuata e ne siano state controllate la esattezza e la qualità. E' consentito il pagamento anticipato soltanto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio contabile.
- 4) I mandati di pagamento sono registrati cronologicamente sul giornale di cassa e sul partitario delle spese con la corrispondente annotazione della disponibilità residua e contengono le seguenti indicazioni:
  - a) codice identificativo del Centro di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2);
  - b) esercizio contabile;
  - c) conto di bilancio;
  - d) nome e cognome o denominazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
  - e) causale del pagamento;
  - f) importo in cifre e in lettere;
  - g) modalità di estinzione del titolo;
  - h) data di emissione;
  - i) codice del conto di tesoreria;
  - j) codice identificativo del Centro di Responsabilità Amministrativa, di cui all'art. 2, comma 7);
  - k) codice identificativo del Centro di Costo, di cui all'art. 2, comma 11).
- 5) Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da effettuarsi a favore di creditori diversi per lo stesso titolo.
- 6) I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio contabile in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi contabili precedenti, i quali saranno contraddistinti dall'indicazione "residui".
- 7) I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono estinti mediante assegno circolare non trasferibile, con spese a carico del beneficiario.
- 8) Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili di spesa, possono adottarsi tecnologie informatiche per effettuare il pagamento delle spese mediante emissione dei relativi mandati, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

## Articolo 26

### *Documentazione dei mandati di pagamento*

- 1) Ad ogni mandato di pagamento sono allegati i documenti comprovanti la regolare esecuzione della prestazione corrispettiva o i loro estremi, e in particolare: i verbali di collaudo o di verifica, ove richiesti, i buoni di carico per i beni inventariabili, la bolletta di consegna per i materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, nonché la fattura o nota o parcella emessa dal creditore e la copia dell'atto in forza del quale è insorta la obbligazione.
- 2) Se le spese non vengono pagate in una unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato emesso e ad essa è fatto riferimento, in quanto utile, nei mandati successivi. Si può prescindere dalla contestuale allegazione dei buoni di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.
- 3) I mandati di pagamento con la relativa documentazione sono conservati agli atti di ciascun Centro di Spesa competente per non meno di cinque anni ovvero fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle corrispondenti obbligazioni, qualora il suddetto termine risulti più lungo.

#### **Articolo 27**

##### *Modalità di estinzione dei mandati di pagamento*

- 1) I mandati di pagamento possono essere estinti tramite:
  - a) pagamento diretto presso l'Istituto Cassiere, di cui all'art. 31, con rilascio di quietanza sul titolo tramite accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore, previa richiesta del creditore medesimo;
  - b) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore, previa richiesta del creditore medesimo;
  - c) assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto Cassiere, previa richiesta del creditore medesimo;
  - d) pagamento mediante gli altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, previa richiesta del creditore.
- 2) Gli estremi delle suddette operazioni devono essere espressamente annotati sul mandato di pagamento e recare il timbro dell'Istituto Cassiere.

#### **Articolo 28**

##### *Fondi economali*

- 1) L'economista de "La Sapienza", nonché analogo responsabile di ciascun Ateneo Federato, Dipartimento, Facoltà, Centro di Ricerca, Centro di Servizio, individuati rispettivamente dal Direttore di Ateneo Federato, Direttore del Dipartimento, Preside, Direttore del Centro, sono dotati, all'inizio di ciascun esercizio contabile, di un fondo per il pagamento di spese in via breve, entro il limite massimo di venticinquemila Euro per "La Sapienza", di quindicimila Euro per gli Atenei Federati, di diecimila Euro per tutti gli altri Centri di Spesa. I predetti limiti possono essere aggiornati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza".
- 2) Il fondo, di cui al comma 1), può essere depositato, anche parzialmente, su apposito conto corrente bancario, gestito alle stesse condizioni del conto di tesoreria, presso

**l'Istituto Cassiere ed è reintegrabile nel corso dell'esercizio contabile, previa presentazione dei rendiconti delle somme già spese, opportunamente documentate.**

- 3) Con tale fondo si provvede, anche mediante anticipazioni e rimborsi a favore del personale universitario, al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, attrezzature e automezzi e per il funzionamento di questi, delle spese postali e di materiale informatico, di altre spese urgenti o delle quali sia opportuno il pagamento per contanti. Sullo stesso fondo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missione debitamente autorizzate, se per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con mandati di pagamento tratti sull'Istituto Cassiere.**
- 4) Nel caso in cui non sia possibile produrre idonea documentazione e si tratti di spese che singolarmente non eccedano l'importo di cinquanta Euro, il soggetto gestore del fondo è esentato dall'obbligo della documentazione, in sostituzione della quale è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, assunta sotto la propria personale responsabilità. Le spese sostenibili senza documentazione nel corso di ogni esercizio contabile, non possono comunque superare nel loro complesso il limite di mille Euro.**
- 5) I pagamenti ed i reintegri sono annotati dall'economista o dal responsabile, gestore del fondo, di cui al comma 1), su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore amministrativo per "La Sapienza", dal Direttore di Ateneo Federato per gli Atenei Federati, dal Preside per la Facoltà, dal Direttore per i Dipartimenti e per i Centri di Ricerca e i Centri di Servizio. Ai predetti soggetti il suddetto gestore del fondo presenta, altresì, il rendiconto delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa, al termine dell'esercizio contabile; lo stesso riversa a favore del competente bilancio le eventuali residue disponibilità esistenti al 31 dicembre.**

#### **Articolo 29**

##### ***Carte di credito e altri strumenti di pagamento***

- 1) I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate ai Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), nonché mediante altri eventuali strumenti di pagamento, nei casi e secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza".**

#### **Articolo 30**

##### ***Scritture contabili***

- 1) Le scritture contabili, relative alla gestione dei bilanci finanziari, devono consentire di rilevare per ciascun conto, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse, liquidate e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.**
- 2) Le scritture contabili, finalizzate alla definizione e alla relativa stesura delle situazioni patrimoniali, di cui all'art. 35, devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio contabile, le variazioni intervenute nel corso**

dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio contabile.

- 3) Le scritture contabili, di cui ai commi 1) e 2) sono le seguenti:
  - a) un partitario delle entrate, da cui si rilevi per ciascun conto la previsione iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio contabile, le somme accertate, le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
  - b) un partitario delle spese, da cui si rilevi per ciascun conto la previsione iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio contabile, le somme impegnate, le somme liquidate, le somme pagate e quelle rimaste da pagare;
  - c) un partitario dei residui attivi, contenente, per conto e per esercizio contabile di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio contabile, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere;
  - d) un partitario dei residui passivi, contenente, per conto e per esercizio contabile di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio contabile, le somme liquidate, le somme pagate e quelle rimaste da pagare;
  - e) un giornale cronologico delle reversali, che evidenzi separatamente le riscossioni in conto competenza e quelle in conto residui;
  - f) un giornale cronologico dei mandati di pagamento, che evidenzi separatamente i pagamenti in conto competenza e quelli in conto residui.
- 4) Ai fini della dimostrazione del valore del patrimonio di cui al comma 2), sono tenute in aggiunta alle scritture contabili di cui al comma 3), i registri inventariali, di cui al successivo art. 44.
- 5) Tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui ai commi 1), 2), 3) nonché dei registri inventariali di cui all'art. 44. Devono altresì tenere l'apposito registro per la gestione del fondo economale, ove lo stesso sia stato costituito ai sensi dell'art. 28.
- 6) Per la tenuta delle scritture contabili di cui al presente articolo è consentita l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati, secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 4). In tal caso deve comunque essere garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

### **Articolo 31** *Servizio di cassa*

- 1) Il servizio di cassa è affidato, in maniera unitaria per tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), ad un Istituto di Credito, iscritto all'albo, di cui all'art. 13 del Decr. Leg. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, individuato secondo le previsioni di cui al Capo VI – Attività Contrattuale, mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza”.
- 2) La convenzione, di cui al comma 1), stabilisce le modalità con le quali l'Istituto Cassiere espleta il servizio, nonché i limiti e le condizioni per l'erogazione di anticipazioni di cassa, anche per fronteggiare pagamenti relativi a spese di investimento.
- 3) Nell'espletamento del servizio di cassa dovranno essere osservate le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di sistema di tesoreria unica.

**Articolo 32**  
*Disponibilità di cassa*

- 1) Il Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza” assegna, ai diversi Centri di Spesa, di cui all’art. 2, comma 2), i limiti di fabbisogno di cassa, ai fini della determinazione della disponibilità di cassa dei medesimi Centri, nel rispetto dei vincoli di fabbisogno previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza” definisce in apposito Regolamento interno le modalità gestionali e operative di tutti i Centri di Spesa, di cui all’art. 2), comma 2), finalizzate all’attuazione delle previsioni di cui al comma 1).

**CAPO IV**  
**FASE DI CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA : PROCEDURE E PROSPETTI**

**Articolo 33**  
*I prospetti contabili di consuntivazione*

- 1) I prospetti consuntivi annuali di tutti i Centri di Spesa, di cui all’art. 2, comma 2), sono composti secondo le previsioni dell’art. 4, comma 1) lett. b). A tali prospetti si aggiungono per “La Sapienza” e per gli Atenei Federati i prospetti consuntivi annuali consolidati, di cui all’art. 4, comma 2), lett. c).
- 2) I prospetti consuntivi di cui al comma 1) sono accompagnati da una relazione che evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell’esercizio contabile, in funzione degli obiettivi programmati, e i profili economico patrimoniali della gestione.
- 3) Ai prospetti consuntivi annuali consolidati de “La Sapienza”, di cui al comma 1), è allegato il conto annuale delle spese sostenute per il personale.

**Articolo 34**  
*Le procedure di consuntivazione*

- 1) Nel caso dei Dipartimenti, delle Facoltà, dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio, i soggetti che predispongono i prospetti consuntivi annuali, di cui all’art. 33, comma 1) e che li presentano agli organi competenti per l’approvazione, sono i medesimi previsti per i bilanci finanziari di previsione annuale, di cui all’art. 12, comma 3).
- 2) I prospetti consuntivi annuali, di cui al comma 1), sono approvati dai medesimi organi che approvano i bilanci finanziari di previsione annuale, di cui all’art. 12, comma 3), entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio contabile. Entro 10 giorni dall’approvazione, detti prospetti consuntivi sono trasmessi all’Ateneo Federato al quale i Dipartimenti, le Facoltà e i Centri di Servizi afferiscono per il relativo consolidamento dei conti e la predisposizione dei prospetti consuntivi annuali consolidati, di cui all’art. 4, comma 2, lett. c).
- 3) Nel caso degli Atenei Federati, i prospetti consuntivi annuali, di cui all’art. 4, comma 1) lett. b) e di cui all’art. 4, comma 2), lett. c), sono predisposti dal

Direttore, che li presenta al Presidente. Il Presidente li sottopone all'Organo Tecnico Amministrativo, per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. Entro 10 giorni dall'approvazione i suddetti prospetti sono trasmessi a "La Sapienza" per il relativo consolidamento dei conti e la predisposizione dei prospetti consuntivi annuali consolidati, di cui all'art. 4, comma 2), lett. c).

- 4) Nel caso de "La Sapienza", i prospetti consuntivi annuali, di cui all'art. 4, comma 1) lett. b), e di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), sono predisposti dal Direttore Amministrativo, che li presenta al Rettore. Il Rettore li presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione entro il 30 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.
- 5) I prospetti consuntivi annuali de "La Sapienza" sono trasmessi alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi della normativa vigente, entro 15 giorni dall'approvazione. Il conto annuale delle spese sostenute per il personale è inviato alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 35

##### *Conto consuntivo finanziario annuale*

- 1) Il conto consuntivo finanziario annuale è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
- 2) Il rendiconto finanziario rappresenta i risultati della contabilità finanziaria, distintamente per conti di bilancio. In particolare, dal rendiconto devono risultare:
  - a) le previsioni iniziali;
  - b) le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario nel rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio;
  - c) le previsioni definitive;
  - d) le somme accertate ed impegnate;
  - e) le riscossioni e i pagamenti in conto competenza;
  - f) le somme rimaste da incassare o da pagare;
  - g) le differenze con le previsioni definitive;
  - h) i residui iniziali provenienti dagli esercizi precedenti;
  - i) le riscossioni e i pagamenti in conto residui;
  - j) le variazioni ai residui iniziali;
  - k) il totale delle somme riscosse e pagate sia in conto competenza che in conto residui;
  - l) i residui rimasti da riscuotere o da pagare.
- 3) La situazione patrimoniale indica l'effettiva consistenza patrimoniale all'inizio e al termine dell'esercizio contabile, tenuto conto delle rivalutazioni dei singoli cespiti e le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi, nonché agli oneri di ammortamento; essa pone altresì in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

- 4) I criteri generali, anche di tipo automatico, per la determinazione degli ammortamenti e delle rivalutazioni, nonché i tempi delle loro applicazioni, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione de “La Sapienza”. La rivalutazione dei beni inventariati è comunque effettuata almeno ogni dieci anni.
- 5) Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo della situazione patrimoniale.
- 6) La situazione amministrativa evidenzia la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio contabile, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio contabile; evidenzia inoltre il totale complessivo dei residui attivi e passivi, nonché quale risultato finale, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

#### **Articolo 36**

##### *Riaccertamento dei residui attivi e passivi*

- 1) Al conto consuntivo è allegata la situazione dei residui attivi e passivi, provenienti dagli esercizi contabili anteriori a quello di competenza, distintamente per ogni conto e per esercizio di provenienza. Detta situazione indica la consistenza iniziale, le somme riscosse e pagate nel corso dell'anno, le somme non più esigibili o non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
- 2) Gli organi che approvano i conti consuntivi dei diversi Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), possono approvare la riduzione o eliminazione dei residui attivi e passivi. In particolare, la riduzione o eliminazione dei residui attivi può essere effettuata solo previo esperimento di tutti gli atti idonei ad ottenerne la riscossione; da tali atti è possibile prescindere, previa adeguata motivazione, solo quando si tratti di crediti di modesta entità e per i quali non sia economicamente vantaggioso il procedimento di recupero.
- 3) Nel caso de “La Sapienza” e degli Atenei Federati, l'approvazione del riaccertamento dei residui, effettuata con cadenza almeno biennale, è adottata previa acquisizione del parere del Collegio dei Sindaci. Nel caso degli altri Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), il riaccertamento è approvato unitamente ad una relazione che ne espone le motivazioni; i relativi documenti sono trasmessi al rispettivo Ateneo Federato di afferenza o, per quanto riguarda i Centri di Ricerca de “La Sapienza” e i Centri di Servizio de “La Sapienza”, a “La Sapienza”.

#### **Articolo 37**

##### *Perenzione amministrativa*

- 1) I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio contabile successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
- 2) I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti sono stati istituiti e in ogni caso, non oltre il quinto esercizio contabile successivo a quello cui si riferiscono.
- 3) I residui passivi perenti eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti conti degli esercizi contabili successivi quando sorga la

necessità del loro pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

#### **Articolo 38**

##### *Conto consuntivo finanziario annuale consolidato*

- 1) Il conto consuntivo finanziario annuale consolidato degli Atenei Federati, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale consolidati, rappresenta le risultanze complessive della gestione del Centro di Spesa Ateneo Federato nonché delle gestioni di tutti i Centri di Spesa ad essi afferenti, depurate dei trasferimenti interni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni.
- 2) Il conto consuntivo finanziario annuale consolidato de “La Sapienza”, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale consolidati, rappresenta le risultanze complessive della gestione del Centro di Spesa “La Sapienza”, dei Centri di Ricerca de “La Sapienza” e dei Centri di Servizio de “La Sapienza”, nonché delle gestioni degli Atenei Federati, depurate dei trasferimenti interni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni.

#### **CAPO V**

##### **GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ANALITICA**

#### **Articolo 39**

##### *Finalità e strumenti del sistema di contabilità economico-patrimoniale*

- 1) Tutti i Centri di Spesa di cui all’art. 2 comma 2), adottano un sistema contabile, all’interno del quale la contabilità economico-patrimoniale viene derivata dalla contabilità finanziaria, apportando ad essa le rettifiche e le integrazioni necessarie allo scopo di ridefinire ogni evento contabile sotto l’aspetto economico-patrimoniale. I documenti contabili inerenti alle rilevazioni di tipo economico-patrimoniale hanno valenza primariamente interna, di informativa e di strumento per il controllo di gestione. Ai fini della rendicontazione di fine esercizio o delle rilevazioni consuntive periodiche, viene effettuata la riconciliazione tra i diversi sistemi contabili.
- 2) Il sistema contabile, di cui al comma 1), risponde alle seguenti esigenze:
  - a) individuare i risultati economici consuntivi;
  - b) determinare la consistenza del patrimonio;
  - c) disporre di una strumentazione tecnico contabile utile alla misurazione dell’efficienza della gestione.
- 3) Ai fini della realizzazione della contabilità economico-patrimoniale, viene definito il piano dei conti economico-patrimoniale, contenente le voci inerenti agli oneri e ai proventi rilevati per natura, nonché le voci inerenti ai valori del patrimonio, nella medesima sede di approvazione del piano dei conti, di cui all’art. 4, commi 11) e 12), e secondo le previsioni ivi contenute.
- 4) L’analisi degli oneri e dei proventi è sviluppata a consuntivo in base al principio della competenza economica.

- 5) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale conduce alla predisposizione dei prospetti contabili economico-patrimoniali, come individuati nell'art.2 dell'Allegato al presente Regolamento.

#### Articolo 40

##### *La gestione della contabilità analitica*

- 1) Tutti i Centri di Spesa di cui all'art. 2, comma 2), adottano, altresì, un sistema di contabilità analitica, come individuato nell'Allegato al presente Regolamento, attraverso la classificazione degli oneri e dei proventi in base alla loro destinazione, riclassificando i risultati della gestione contabile registrati in contabilità economico-patrimoniale.
- 2) I riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso d'anno ed a fine esercizio, attraverso la produzione di appositi prospetti, di determinare i risultati economici consuntivi con riferimento sia alle strutture di gestione, quali i Centri di spesa di cui all'art. 2 comma 2), i Centri di Responsabilità Amministrativa, di cui all'art. 2, comma 6), ed i Centri di Costo, di cui all'art. 2, comma 11), sia agli aspetti operativi quali le attività, i programmi, i progetti e i servizi.
- 3) La contabilità analitica ha, prioritariamente, lo scopo di supportare le analisi economiche volte alla verifica ed al miglioramento dell'efficienza ed all'efficacia della gestione.

#### Articolo 41

##### *Attuazione del sistema di contabilità economico patrimoniale*

- 1) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, di cui all'art. 39, trova applicazione fino all'entrata in vigore del sistema integrato di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale, di cui agli artt. 1, 3 e 5 dell'Allegato al presente Regolamento, secondo le previsioni dell'art. 63.

#### Articolo 42

##### *Patrimonio immobiliare*

- 1) Il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" provvede ad assegnare in uso beni immobili, di proprietà o in uso a "La Sapienza" medesima, ai Centri di Spesa Atenei Federati, che li utilizzano esclusivamente per le rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della disciplina prevista da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza". Qualsiasi altra attività e qualsiasi cambiamento di destinazione o variazione, anche mediante suddivisione, della consistenza dei locali devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza". Tali beni immobiliari, assegnati in uso, rappresentano il patrimonio immobiliare di ciascun Ateneo Federato. La proprietà dei beni immobili rimane a "La Sapienza".
- 2) Rimangono assegnati al patrimonio del Centro di Spesa "La Sapienza" i beni immobiliari destinati alle strutture organizzative dell'amministrazione centrale de "La Sapienza" medesima e dei servizi comuni, quelli destinati alle strutture organizzative dei Centri di Ricerca de "La Sapienza" e dei Centri di Servizio de "La Sapienza", nonché gli alloggi di servizio. Sono assegnati in uso a ciascun Centro di Spesa Ateneo Federato i beni immobiliari destinati alle strutture organizzative dell'amministrazione centrale e dei servizi dell'Ateneo Federato medesimo, nonché quelli destinati alle strutture organizzative

dei Centri di Spesa ad esso afferenti. I beni immobili destinati alle strutture organizzative dei Dipartimenti interateneo e dei Centri di Servizio interateneo sono assegnati in uso agli Atenei Federati che concorrono a formare, secondo le quote di afferenza.

- 3) Con apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sono disciplinate le modalità e le condizioni per l'assegnazione degli alloggi di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le Amministrazioni Pubbliche in materia di determinazione del relativo canone.

#### **Articolo 43**

##### *Patrimonio mobiliare*

- 1) I beni mobili assegnati in uso da "La Sapienza" agli Atenei Federati, nonché i beni mobili acquistati dai medesimi Atenei Federati, costituiscono l'insieme dei beni assegnati in uso agli Atenei Federati. I beni mobili assegnati in uso dagli Atenei Federati ai Centri di Spesa rispettivamente afferenti, i beni mobili assegnati in uso da "La Sapienza" ai Centri di Spesa ad essa direttamente afferenti, i Centri di Ricerca de "La Sapienza" e i Centri di Servizio de "La Sapienza", nonché i beni mobili acquistati dai predetti Centri di Spesa, costituiscono l'insieme dei beni assegnati in uso ai medesimi Centri di Spesa. L'insieme dei beni mobili rispettivamente assegnati in uso ai diversi Centri di Spesa, rappresentano il patrimonio di beni mobili di ciascun Centro di Spesa. Tutti i beni mobili costituiscono, comunque, proprietà de "La Sapienza".

#### **Articolo 44**

##### *Inventari dei beni, valutazione dei beni, consegnatari dei beni*

- 1) I beni immobili e i beni mobili sono descritti in separati registri inventariali a quantità e a valore, presso i rispettivi Centri di Spesa, dei quali rappresentano il patrimonio. I beni immobili di proprietà demaniale concessi in uso perpetuo a "La Sapienza" sono descritti in apposito elenco allegato al registro inventariale dei beni immobili.
- 2) Apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", disciplina la classificazione e la valutazione dei beni immobili e mobili, nonché lo schema con il quale sono redatti i registri inventariali di tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), nel rispetto della legislazione vigente in materia. Detto Regolamento interno disciplina altresì le procedure per la ricognizione e l'adeguamento del valore dei beni inventariati, le procedure di carico e scarico inventariale dei beni mobili, l'istituzione di magazzini di scorta, nonché l'incarico, la funzione e le responsabilità dei consegnatari dei beni immobili e dei beni mobili.
- 3) Il Regolamento interno, di cui al comma 2), prevede procedure di redazione dei registri inventariali che consentono l'evidenziazione separata del patrimonio di ciascun Centro di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), e, contestualmente, l'evidenziazione, presso ciascun Ateneo Federato, del patrimonio consolidato del medesimo Ateneo Federato e dei Centri di Spesa ad esso afferenti, nonché l'evidenziazione, presso "La Sapienza", del patrimonio consolidato del Centro di Spesa "La Sapienza", dei Centri di Ricerca de "La Sapienza" e dei Centri di Servizio de "La Sapienza, dei Centri di Spesa Atenei Federati.
- 4) I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni esercizio contabile. In tale occasione viene prodotta una copia dei registri inventariali, da conservare agli atti.

## CAPOVI

### ATTIVITÀ CONTRATTUALE

#### **Articolo 45** *Principi generali*

- 1) "La Sapienza" ha piena autonomia negoziale che esercita nella piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali.
- 2) "La Sapienza", quale persona giuridica, è unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell'attività negoziale, che viene svolta secondo criteri di efficacia, economicità e trasparenza.
- 3) L'attività contrattuale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle specifiche disposizioni di apposito Regolamento interno che il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" adotta, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative nazionali che espressamente fanno riferimento alle Università come soggetti destinatari delle stesse, nonché l'applicazione della normativa comunitaria e delle relative norme di recepimento.
- 4) Il Regolamento interno, di cui al comma 3), prevede, tra l'altro, procedure di redazione e di tenuta di un repertorio dei contratti e delle convenzioni in modo da consentire l'evidenziazione, secondo numerazione progressiva cronologica, dei contratti e delle convenzioni in essere presso ciascun Centro di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), e, contestualmente, l'evidenziazione, secondo numerazione progressiva cronologica generale, di tutti i contratti e le convenzioni in essere presso tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2), presso "La Sapienza".

#### **Articolo 46**

##### *Contratti di rilevanza comunitaria e di importo inferiore alla soglia comunitaria*

- 1) I contratti di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, oneri fiscali esclusi, sono regolati dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento.
- 2) I contratti di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, oneri fiscali esclusi, sono regolati dalla normativa nazionale relativa alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2), del Decr. Leg. 30 marzo 2001, n. 165.
- 3) Oltre alle procedure contrattuali dell'evidenza pubblica é comunque ammessa, entro limiti indicati, l'acquisizione di beni e servizi attraverso il sistema in economia, in conformità alle specifiche disposizioni dei Regolamenti, di cui all'art. 45, comma 3).

#### **Articolo 47**

##### *Capacità negoziale*

- 1) Spetta ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa l'adozione di tutti gli atti negoziali, in attuazione delle linee di indirizzo e nell'ambito degli autonomi poteri di spesa, di cui all'art. 2, comma 6), fatta esclusione di quelli di cui ai successivi commi 2) e 3) .

- 2) I rispettivi organi che approvano i bilanci dei diversi Centri di Spesa individuano le tipologie di atti negoziali la cui adozione è di propria competenza, riservandosi, in particolare per quanto riguarda "La Sapienza", la competenza degli atti negoziali in materia di programmi edilizi e dei relativi interventi attuativi, di grandi progetti scientifici di ricerca, di rapporti internazionali, di iniziative degli studenti nel campo della cultura dello sport e del tempo libero.
- 3) Gli atti negoziali relativi a contratti per prestazioni di lavoro flessibile di cui al successivo art. 48, comma 1), sono adottati rispettivamente dal Direttore Amministrativo per "La Sapienza", dal Direttore per l'Ateneo Federato, dal Direttore per il Dipartimento, dal Preside per la Facoltà, dal Direttore per il Centro di Ricerca e per il Centro di Servizio.

#### **Articolo 48**

##### *Contratti per prestazioni di lavoro flessibile*

- 1) I contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa sono stipulati da "La Sapienza", dagli Atenei Federati, dai Dipartimenti, dalle Facoltà, dai Centri di Ricerca e dai Centri di Servizio per le loro rispettive esigenze funzionali, nel rispetto della legislazione vigente in materia, applicabile alle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2), del Decr. Leg. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa quella fiscale.
- 2) I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di lavoro interinale e i contratti di formazione lavoro sono stipulati esclusivamente da "La Sapienza", per le esigenze funzionali proprie e di quelle dei Centri di Ricerca comuni e dei Centri di Servizio comuni ad essa direttamente afferenti, nonché per le esigenze definite dagli Atenei Federati, in rapporto alle funzionalità proprie e delle strutture ad essi afferenti, nel rispetto della norme vigenti in materia, previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.
- 3) I contratti di cui al presente articolo sono stipulati a seguito di una specifica previsione del relativo fabbisogno, formulata dalle strutture rispettivamente interessate nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, commi 4) e 5).

#### **Articolo 49**

##### *Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

- 1) Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, sono finanziabili da "La Sapienza", dagli Atenei Federati, dai Dipartimenti, dalle Facoltà, dai Centri di Ricerca de "La Sapienza", e sono conferiti dai Dipartimenti e dai Centri di Ricerca de "La Sapienza", secondo la disciplina prevista dallo specifico Regolamento interno de "La Sapienza", nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

#### **Articolo 50**

##### *Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi*

- 1) "La Sapienza", gli Atenei Federati, i Dipartimenti, le Facoltà, i Centri di Ricerca e i Centri di Servizio possono effettuare, di norma a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività tali comunque da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con il

raggiungimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto nonché con il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività. Le suddette strutture operano esclusivamente nell'ambito e ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali per esse rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

- 2) Le attività di cui al comma 1) sono disciplinate da contratti o convenzioni, stipulati secondo le previsioni dell'art. 47, in conformità ad apposito atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione de " La Sapienza", riguardante le modalità di introito e i criteri di ripartizione dei relativi proventi, le modalità di pagamento del corrispettivo, le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati, ivi compresi le invenzioni e i brevetti. Per quanto attiene le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati, ivi compresi le invenzioni e i brevetti, il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione del suddetto atto di indirizzo, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento.
- 3) Per le prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa, i tariffari sono stabiliti dai Centri di Spesa interessati, da parte dei rispettivi organi competenti all'approvazione dei bilanci.

#### **Articolo 51**

##### *Fondazioni universitarie e altri soggetti di diritto privato*

- 1) La costituzione delle fondazioni e degli altri soggetti di diritto privato, di cui, rispettivamente, all'art. 59, comma 3) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 29, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le relative norme di funzionamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Senato Accademico.

#### **Articolo 52**

##### *Stipulazione dei contratti in forma pubblica*

- 1) La funzione di ricezione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa in tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2, è delegata dal Direttore Amministrativo de "La Sapienza" a funzionario dipendente, di qualifica non inferiore alla D, dotato di specifiche competenze giuridiche. Il funzionario delegato provvede alla tenuta del repertorio dei suddetti contratti, che è unico per l'intera "La Sapienza", in tutte le sue articolazioni organizzative.

### **CAPO VII**

#### **SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 53**

##### *Principi generali*

- 1) Il sistema di valutazione e controllo de "La Sapienza" fa riferimento alla legislazione in materia, vigente specificatamente per le Università e a quella vigente per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2), del Decr. Legisl. 30 marzo 2001, n. 165, ed è diretto a realizzare:

- a) la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
  - b) la valutazione e il controllo strategico;
  - c) il controllo di gestione.
- 2) Il sistema di valutazione e controllo, di cui al comma 1), è definito da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", che disciplina, tra l'altro, l'articolazione degli strumenti e degli organi deputati all'attività di valutazione e controllo, nonché l'articolazione di tali attività relativamente all'insieme delle strutture organizzative de "La Sapienza" medesima, ivi comprese quelle relative alla formulazione dei bilanci.

#### **Articolo 54**

##### *Nucleo di valutazione*

- 1) La composizione del Nucleo di Valutazione, di cui art. 16 dello Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" in coerenza con il sistema di valutazione e controllo disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 53, comma 2), nel rispetto della legislazione vigente in materia.

#### **CAPO VIII**

##### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 55**

##### *Fase di attivazione degli Atenei federati*

- 1) In prima applicazione, l'assegnazione iniziale di risorse agli Atenei Federati costituiti che vengono attivati, secondo le previsioni dell'art. 24, comma 6) dello Statuto, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", successivamente all'approvazione del piano di distribuzione di cui al comma 2), entro il 10 ottobre 2002, con decorrenza 1 gennaio 2003.
- 2) Al fine di determinare l'assegnazione iniziale di risorse, di cui al comma 1), il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", su parere conforme del Senato Accademico, approva, entro il 30 settembre 2002, un piano di distribuzione delle risorse a tutti gli Atenei Federati costituiti, formulato sulla base delle risorse utilizzate nell'esercizio finanziario 2001 e di quelle destinate nell'esercizio finanziario 2002 alle strutture che compongono rispettivamente i diversi Atenei Federati, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 24, comma 6), dello Statuto. Detto piano di distribuzione è definito in coerenza con il programma di attività e il piano di sviluppo di cui all'art. 11, comma 2) dello Statuto, sentiti gli organi degli Atenei Federati costituiti e il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
- 3) Ai fini dell'impostazione della fase di previsione finanziaria, di cui al Capo II, e, in particolare della gestione della fase di previsione di cui all'art. 7, per la formulazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio contabile 2003, il piano di distribuzione delle risorse, di cui al comma 2), sostituisce il documento programmatico, prevedendo

al proprio interno le indicazioni programmatiche, di cui all'art. 6, commi 4) e 5). Gli Atenei Federati attivati, secondo le previsioni del comma 1), e gli altri Centri di Spesa provvedono agli adempimenti per essi stabiliti dagli artt. 7 e seguenti, ai fini della formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio contabile 2003.

- 4) In sede di assegnazione iniziale di risorse agli Atenei Federati di cui al comma 1), il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" provvede, altresì, ad assegnare in uso i beni immobili e i beni mobili a ciascun Ateneo Federato, secondo le previsioni degli artt. 42 e 43. Per quanto concerne i beni mobili, ciascun Ateneo Federato provvederà ad assegnare in uso alle strutture afferenti, costituite come Centri di Spesa in applicazione del presente Regolamento, i beni mobili in corso di utilizzazione da parte delle strutture medesime. Per quanto concerne i beni immobili ad essi assegnati in uso, ciascun Ateneo Federato provvederà a definire la dotazione disponibile di immobili delle strutture afferenti, costituite come Centri di Spesa in applicazione del presente Regolamento, sulla base dei beni immobili in corso di utilizzazione da parte delle strutture medesime, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24, comma 6) dello Statuto. Tutti i Centri di Spesa interessati a tali assegnazioni in uso provvedono ai relativi adempimenti in materia di gestione del patrimonio, di cui al Capo VI.

#### **Articolo 56**

##### *Personale tecnico-amministrativo*

- 1) In sede di assegnazione iniziale di risorse agli Atenei Federati di cui all'art. 55, comma 1), il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" provvede ad assegnare agli Atenei Federati il personale tecnico-amministrativo per il funzionamento delle strutture centrali e dei servizi centrali degli Atenei Federati medesimi. Tale assegnazione è definita in coerenza con il processo di riorganizzazione de "La Sapienza", in tutte le sue articolazioni organizzative, e, in particolare con la correlata devoluzione di funzioni agli Atenei Federati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24, comma 10), dello Statuto, e tenendo conto delle risultanze della consultazione di cui al comma 2). Nella medesima sede, il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" provvede, altresì, a definire il contingente di personale tecnico-amministrativo da assegnare alle altre strutture, Dipartimenti, Facoltà, Centri di Ricerca e Centri di Servizio per il loro funzionamento, sulla base del personale già operante presso le medesime strutture, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24, comma 10), dello Statuto; tale contingente costituisce la dotazione disponibile di personale, da reintegrare in caso di eventuale turn over o mobilità, ove non vengano effettuate variazioni della stessa nella fase di previsione finanziaria di cui all'art. 6, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzione e gestione del personale.
- 2) Sull'assegnazione del personale tecnico-amministrativo agli Atenei Federati, correlato al processo di riorganizzazione de "La Sapienza", di cui al comma 1), è assicurata la consultazione preventiva dei soggetti sindacali costituenti la delegazione sindacale in sede di contrattazione decentrata, attraverso l'organizzazione di modalità di partecipazione che facilitino l'espressione dei soggetti sindacali medesimi.
- 3) Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1), del Decr. Legisl. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei parametri programmatori di cui all'art. 6, comma 4), al personale tecnico-amministrativo viene garantita la possibilità di mobilità interna a "La Sapienza", tra gli Atenei Federati e con le strutture dell'amministrazione centrale e dei

servizi comuni de "La Sapienza", attraverso apposita regolamentazione, definita previa consultazione dei soggetti sindacali, di cui al comma 2), nelle forme ivi previste.

- 4) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo di tutte le strutture organizzative di cui al Titolo II dello Statuto rimane in essere, ovvero, nel caso di nuove assunzioni, viene costituito, con "La Sapienza". Le relazioni sindacali a livello decentrato, con riferimento alle problematiche di tutte le strutture organizzative di cui al Titolo II dello Statuto, vengono esercitate secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti, attraverso l'organizzazione di modalità di partecipazione che facilitino l'espressione dei soggetti sindacali di cui al comma 2).

#### **Articolo 57**

##### ***Dipartimenti***

- 1) I Dipartimenti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non avessero ancora determinato la propria concorrenza a formare un Ateneo Federato, transitoriamente e fino alla determinazione di tale concorrenza, entro i termini di cui all'art. 24, comma 7) dello Statuto, saranno considerati afferenti all'Ateneo Federato al quale afferisce la Facoltà della quale fanno parte in maggior numero i docenti del Dipartimento medesimo.

#### **Articolo 58**

##### ***Istituti e altre strutture organizzative***

- 1) Gli Istituti per i quali non avessero ancora trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 9), dello Statuto, cessano di essere attivi ai fini amministrativi, contabili e finanziari. Le Facoltà alle quali appartengono i docenti afferenti ai predetti Istituti svolgono tutti i restanti adempimenti correlati alla gestione finanziaria e patrimoniale relativa all'esercizio finanziario 2002.
- 2) Fatte salve le previsioni di cui al comma 1), tutte le strutture organizzative, non previste dal Titolo II dello Statuto, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e dotate di risorse finanziarie, concludono tutti i restanti adempimenti correlati alla gestione finanziaria e patrimoniale relativa all'esercizio finanziario 2002 e cessano di essere attive al 31 dicembre 2002.

#### **Articolo 59**

##### ***Organismi di valutazione e controllo***

- 1) Allo scopo di garantire la continuità operativa de "La Sapienza", nelle more dell'adozione del Regolamento interno di cui all'art. 53, comma 2), e comunque fino al termine che dovrà essere previsto dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", rimangono in funzione gli organismi di valutazione e controllo esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i compiti e secondo la composizione previsti dalle deliberazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione in materia.

#### **Articolo 60**

##### ***Piano dei conti di prima applicazione***

- 1) Entro il 30 luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza” provvede ad approvare il piano dei conti, di cui all’art. 4, comma 12), di prima applicazione.

#### **Articolo 61**

##### *Regolamenti degli Atenei federati*

- 1) Gli Atenei Federati possono dotarsi, secondo la disciplina del proprio Regolamento di Ateneo Federato, di cui all'art. 19, comma 2) dello Statuto, di un proprio Regolamento interno per stabilire le modalità organizzative e gestionali dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile loro conferita dalla disciplina del presente Regolamento, in applicazione dell'art. 1, comma 9) e dell'art. 4, comma 1) dello Statuto. Le norme di tali Regolamenti interni non possono derogare ai principi organizzativi generali e alla specifica disciplina contenuti nel presente Regolamento. Entro i cinque giorni successivi alla loro adozione, gli Atenei Federati trasmettono copia dei predetti Regolamenti interni a "La Sapienza", che, in sede di Consiglio di Amministrazione, può formulare osservazioni e indicazioni al fine di assicurare la coerenza delle disciplina regolamentare di tutte le articolazioni organizzative de “La Sapienza” con i principi generali previsti dallo Statuto, nonché con la disciplina generale e specifica del presente Regolamento.

#### **Articolo 62**

##### *Procedure contabili e informatiche*

- 1) La definizione delle procedure contabili e informatiche di cui all'art. 5, comma 4) e le attività per la loro implementazione, nonché le modifiche e gli aggiornamenti delle medesime, in conformità alla disciplina del presente Regolamento, sono affidate alla gestione del Direttore Amministrativo de “La Sapienza”, che informa in proposito il Consiglio di Amministrazione. Le procedure, di cui al presente comma, sono raccolte a cura del Direttore Amministrativo de “La Sapienza” in apposita guida operativa per la gestione del sistema di contabilità di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 63**

##### *Contabilità economico patrimoniale*

- 1) Il sistema integrato di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale, di cui agli artt. 1, 3 e 5, dell’Allegato al presente Regolamento, entra in vigore secondo le previsioni del comma 2).
- 2) Il Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza” determina tempi e modalità del processo di implementazione del sistema di cui al comma 1), nonché l’esercizio contabile della sua decorrenza a regime, tenendo conto dei correlati processi di riorganizzazione nonché di sviluppo delle necessarie procedure informatiche.

#### **Articolo 64**

##### *Entrata in vigore del Regolamento*

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione, di cui all’art. 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. Gli adempimenti correlati alla gestione finanziaria e patrimoniale relativa all'esercizio finanziario 2002,

continuano ad essere effettuate secondo la disciplina del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, fatte salve le previsioni in materia di cui al presente Capo.

- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento medesimo. Tutte le articolazioni organizzative de "La Sapienza", di cui al Titolo II dello Statuto, adeguano i propri Regolamenti alle norme del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" disciplina con Regolamenti interni ovvero attraverso appositi provvedimenti borse di studio, collaborazioni e iniziative culturali e sociali degli studenti, nonché le spese di rappresentanza e l'affidamento di incarichi a personale estraneo all'amministrazione.
- 4) Successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nella fase di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe alla tempistica ivi prevista. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione definisce modalità e procedure per la gestione della fase di transizione.

#### **Articolo 65**

##### *Norme di integrazione e di conciliazione*

- 1) L'allegato relativo al sistema integrato di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale e analitica forma parte integrante del presente Regolamento.
- 2) Eventuali controversie intercorrenti tra le strutture di gestione, di cui all'art. 2, relative alle materie disciplinate dal presente Regolamento, sono sottoposte, previa istruzione della pertinente documentazione da parte dell'Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" che fa pervenire alle strutture interessate le considerazioni e le indicazioni di soluzione alle quali le strutture stesse si adeguano. Le attività di cui al presente comma sono svolte nel rispetto della gerarchia delle fonti espressa dal seguente ordine: Statuto, Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, Regolamenti de "La Sapienza", Regolamenti degli Atenei Federati.
- 3) Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme previste dalla legislazione vigente per le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2), del Decr. Legisl. 30 marzo 2001, n. 165.

# **ALLEGATO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA**

## **Art. 1**

### *Impostazione del sistema*

- 1) Tutti i Centri di Spesa di cui all'art.2, comma 2), adottano, come sistema di contabilità, il sistema integrato di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui al presente Regolamento.**
- 2) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica si basa sulla registrazione degli eventi contabili elementari, rappresentati da documenti e elementi informativi che derivano dalle procedure amministrative, ed è finalizzato all'individuazione dei risultati economici e della consistenza del patrimonio, per la misurazione dell'efficienza della gestione.**
- 3) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui al comma 2), si basa sull'imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale e sulla relativa rendicontazione periodica e di fine esercizio contabile, secondo la seguente articolazione organizzativo-contabile:**
  - a) per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale:**
    - **Centri di Spesa, di cui all'art. 2, comma 2);**
  - b) per quanto riguarda la contabilità analitica:**
    - **Centri di Responsabilità Amministrativa, di cui all'art. 2, comma 7);**
    - **Centri di Costo, di cui all'art. 2, comma 11);**
    - **Progetti e Attività, di cui al successivo comma 5).**
- 4) Alle articolazioni organizzativo-contabili, di cui al comma 3), sono riferiti direttamente oneri e proventi, secondo quanto di competenza. Tutti i Centri di Spesa, di cui all'art. 2. comma 2), utilizzano il piano dei Centri di Costo, approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza". Il Consiglio di Amministrazione apporta, anche su proposta degli Atenei Federati deliberata dai rispettivi Organi Tecnico-Amministrativi, eventuali modifiche al piano dei Centri di Costo, in ragione di nuove o sopravvenute esigenze programmatiche, e/o organizzative e/o gestionali, in sede di approvazione del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 5).**
- 5) I Progetti individuano iniziative specifiche da svolgere in un periodo predefinito con obiettivi, budget e risorse assegnati. Le Attività sono definite con riferimento a specifiche esigenze di analisi nell'ambito della normale gestione delle risorse. I Progetti sono individuati per ciascun Centro di Spesa, di cui alla'art. 2, comma 2), dagli organi che approvano i bilanci, nell'ambito delle articolazioni organizzativo-contabili di cui al comma 3).**
- 6) Il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" definisce l'impostazione operativa del sistema di controllo di gestione per tutte le strutture organizzative di cui al Titolo II**

dello Statuto, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, nonché del Regolamento interno di cui all'art. 53, comma 2). In tale ambito vengono, altresì, definiti l'impostazione, nonché le relative modalità di attuazione operativa per le diverse articolazioni organizzativo-contabili, di cui al comma 3), della disciplina riguardante i documenti di previsione economico-patrimoniale diretti a specificare e a quantificare gli obiettivi, di cui all'art. 4, comma 3), del presente Allegato.

## **Art. 2**

### *Contenuto e struttura dei prospetti contabili economico-patrimoniali*

- 1) I riepiloghi delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale consentono la determinazione dei risultati economici consuntivi e della consistenza del patrimonio, a fine esercizio contabile, attraverso i seguenti prospetti contabili, di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) e comma 2), lett. d):
  - a) il conto economico consuntivo e lo stato patrimoniale;
  - b) il conto economico consuntivo consolidato e lo stato patrimoniale consolidato.
- 2) Il conto economico consuntivo, impostato sulla base del piano dei conti di cui all'art. 39, comma 3), evidenzia, per ciascun Centro di Spesa di cui all'art. 2, comma 2), gli oneri e i proventi dell'esercizio contabile in base ai principi della competenza economica, cioè, secondo l'utilizzo delle risorse impiegate, per quanto attiene agli oneri, ovvero secondo l'acquisizione delle risorse, per quanto attiene ai proventi.
- 3) Lo stato patrimoniale indica, per ogni Centro di Spesa di cui all'art. 2, comma 2), l'effettiva consistenza del patrimonio all'inizio e al termine dell'esercizio contabile, tenuto conto delle variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, ivi compresi rivalutazioni, svalutazioni e ammortamento dei singoli cespiti, nonché degli oneri di ammortamento, ratei, risconti e rimanenze; essa pone altresì in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
- 4) Il conto economico consuntivo consolidato e lo stato patrimoniale consolidato degli Atenei Federati, rappresentano le risultanze complessive della gestione del Centro di Spesa Ateneo Federato nonché delle gestioni di tutti i Centri di Spesa ad esso afferenti.
- 5) Il conto economico consuntivo consolidato e lo stato patrimoniale consolidato de "La Sapienza" rappresentano le risultanze complessive della gestione del Centro di Spesa "La Sapienza", dei Centri di Ricerca de "La Sapienza" e dei Centri di Servizio de "La Sapienza", nonché delle gestioni degli Atenei Federati.
- 6) I prospetti contabili di cui al comma 1) sono approvati contestualmente e con le medesime procedure dei prospetti contabili della fase di consuntivazione finanziaria di cui al Capo III.

## **Art. 3**

### *Gestione economico-patrimoniale*

- 1) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, di cui a all'art. 1, comma 1), del presente Allegato, si svolge secondo il metodo della "partita doppia" e registra le variazioni del patrimonio, nonché gli oneri e i proventi in base al principio della competenza economica; essa rileva gli eventi contabili a consuntivo ed è finalizzata alla

**classificazione degli elementi del patrimonio (attività e passività), nonché degli oneri e dei proventi secondo la loro natura.**

- 2) Tutti gli eventi contabili sono acquisiti attraverso apposite scritture di prima nota, che rilevano le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio contabile sia a livello economico, sia a livello patrimoniale. Tali rilevazioni sono trascritte su un "libro giornale" che accoglie tutte le scritture contabili.**
- 3) I criteri di valutazione degli elementi del patrimonio vengono determinati attraverso apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Collegio dei sindaci.**

#### **Art. 4**

##### ***Sistema di contabilità analitica***

- 1) Il sistema di contabilità analitica si basa sulla attribuzione dei costi e dei ricavi alle articolazioni organizzativo-contabili, di cui all'art. 1, comma 3), del presente Allegato, in base alle modalità di utilizzo dei fattori produttivi nonché di assegnazione delle risorse. La contabilità analitica ha prioritariamente lo scopo di supportare le analisi economiche volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.**
- 2) I riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso d'anno e a fine esercizio contabile, di determinare i risultati economici con riferimento alle articolazioni organizzativo-contabili, di cui all'art. 1, comma 3), del presente Allegato.**
- 3) I prospetti di contabilità analitica sono prodotti secondo cadenze periodiche idonee ad effettuare l'analisi dei risultati della gestione in corso, al fine di individuare ed attuare le eventuali azioni correttive, necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati secondo le previsioni del sistema di controllo di gestione, di cui all'art. 1, comma 6) del presente Allegato. Tali cadenze periodiche non dovranno, comunque, essere superiori al semestre.**
- 4) La contabilità analitica deve essere tenuta in base a rilevazioni effettuate in coerenza con il piano dei conti economico – patrimoniale, secondo le previsioni del successivo comma 7).**
- 5) I costi rilevati nel sistema di contabilità economico-patrimoniale sono classificati nel sistema di contabilità analitica nel modo seguente:**
  - a) i costi che al momento della rilevazione contabile sono direttamente imputabili ai Centri di Costo consumatori sono definiti costi diretti;**
  - b) i costi comuni, sostenuti per servire più centri di costo, e per i quali non si rileva un parametro che consenta l'immediata destinazione ai Centri di Costo consumatori, sono definiti costi indiretti. Tali costi sono imputati inizialmente al Centri di Costo convenzionalmente individuato quale gestore della spesa e, successivamente, attribuiti ai Centri di Costo consumatori, secondo stima delle quote spettanti.**
- 6) I ricavi rilevati nel sistema di contabilità economico-patrimoniale sono classificati nel sistema di contabilità analitica nel modo seguente:**
  - a) i ricavi che al momento della rilevazione contabile sono direttamente imputabili ai Centri di Costo acquirenti;**

- b) i ricavi che al momento della rilevazione contabile non sono direttamente imputabili ai Centri di Costo acquirenti. Tali ricavi sono imputati inizialmente al Centro di Costo convenzionalmente individuato come gestore dell'entrata e, successivamente, attribuiti ai Centri di Costo acquirenti, secondo stima delle quote spettanti.
- 7) Il sistema di contabilità analitica, di cui al presente articolo, è impostato in coerenza con il sistema di controllo di gestione, di cui all' art. 1, comma 6), del presente Allegato.

#### **Art. 5**

#### ***Riconciliazione tra il sistema di contabilità finanziaria e il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica***

- 1) Gli eventi contabili generano registrazioni sia nell'ambito della contabilità finanziaria che della contabilità economico-patrimoniale, secondo le rispettive sezioni del piano dei conti, di cui all'art. 4, comma 12.
- 2) La riconciliazione dei dati di contabilità economico-patrimoniale e analitica con i dati della contabilità finanziaria è effettuata in fase di registrazione degli eventi contabili, al fine di realizzare l'integrazione dei due sistemi di contabilità.
- 3) La riconciliazione dei dati, di cui al comma 2), è effettuata sulla base di apposita tabella che evidenzia le poste di rettifica e integrazione tra i due sistemi di contabilità.
- 4) La tabella di riconciliazione, di cui al comma 3) è definita contestualmente al piano dei conti finanziario e al piano dei conti economico-patrimoniale.